•Anno 33 - n° 54 - € 3,00 - Chf. 4,50 - Sped. in A.P. art.1, c.1 legge 46/04 - DCB Milano Lunedì 4 Marzo 2024

www.italiaoggi.it

ItaliaOggi Sette

IL PRIMO GIORNALE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

• TUTTE LE AZIENDE CHE ASSUMONO • a pag. 45

IO Lavoro

Professionisti e welfare, Casse in aiuto delle famiglie

da pag. 41

Affari Legali

Ipo, nuove quotazioni all'orizzonte. Legali in campo

da pag. 29

PNRR Istruzioni per l'uso

a pag. 6

Bilanci alla prova verità

Nel 2023 sono venute meno le disposizioni che hanno consentito, per gli anni 2020-2022, di congelare le perdite. Molte le imprese ancora in mezzo al guado

Il vero problema della chiusura dei bilanci 2023 sarà la valutazione e il trattamento contabile delle perdite registrate al 31 dicembre 2023 e di quelle iscritte a patrimonio ma rinviate in forza delle disposizioni agevolative applicate negli anni pregressi. Le interpretazioni possibili, però, non sono univoche e pacifiche. Gli scenari, infatti, possono essere differenti e sono concretamente possibili conflitti (di interessi e posizioni) tra amministratori, soci e organi di controllo. Anche perchè una situazione di insufficienza patrimoniale impone all'organo amministrativo di valutare prospetticamente in modo rigoroso la solvibilità della società prima di intraprendere operazioni potenzialmente lesive delle ragioni dei creditori

Pollio e Marcello alle pagine 2 e 3

Par condicio per i turbo bonifici: stessi costi e canali dei tradizionali

Ciccia Messina a pag. 7

Ora i nodi sono venuti al pettine

Le imprese si accingono a chiudere i bilanci 2023 e molte di loro stanno scoprendo che gli impatti economici della pandemia, della guerra, dei tassi ecc., non hanno permesso di raggiungere gli obiettivi che si erano prefissate. Il legislatore, consapevole di queste difficoltà, aveva introdotto negli anni scorsi misure per rinviare le perdite congelandole come se non fossero state mai registrate: questo ha comportato l'obbligo di evidenziarle con apposita *disclosure* nei bilanci e nelle note integrative.

Dal 2023 è stato interrotto questo continuo rinvio, che ha interessato gli anni dal 2020 al 2022, e le imprese devono provvedere, come fatto sempre in passato, a coprire i deficit patrimoniali attraverso finanziamenti a fondo perduto o ricapitalizzazioni da parte dei soci. Il primo dubbio che sorge è: qual è l'entità della ricapitalizzazione da prendere in considerazione? Un dilemma di non semplice soluzione perché,

continua a pag. 3

IN EVIDENZA

***

Fisco – Dall'infedele dichiarazione all'omesso versamento: un robusto taglio delle sanzioni per le violazioni degli obblighi tributari

Ricca da pag. 8

Documenti – I testi delle sentenze tributarie commentati nella Selezione

www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi-sette

IO ONLINE

IMPRESE & FINANZA

Mercato dei capitali, al restyling la governance delle spa quotate

Ferrara a pag. 5

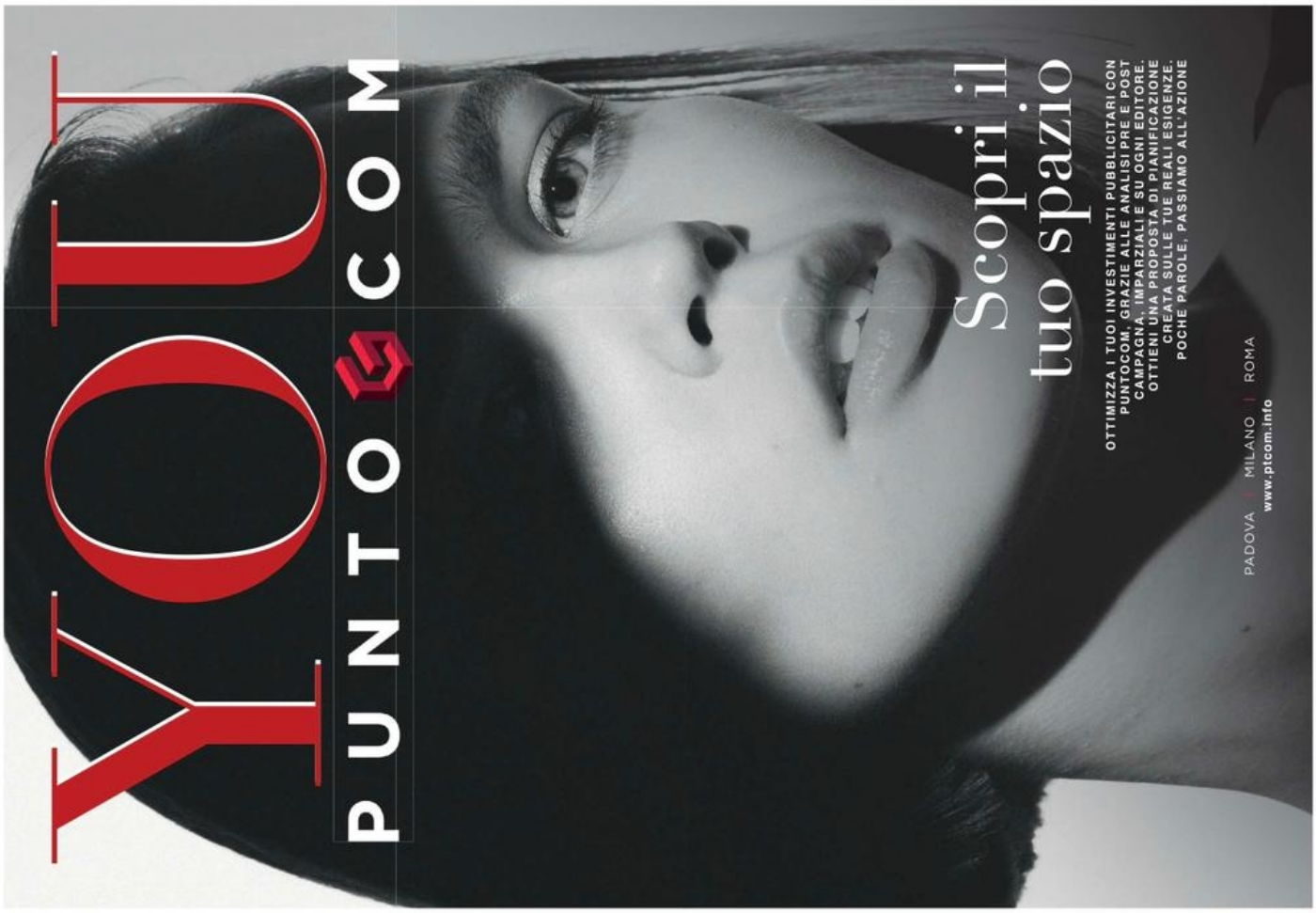

Sotto analisi la capacità dell'impresa di recuperare le diseconomie degli esercizi precedenti

Bilanci 2023, fari sulle perdite per evitare la crisi d'impresa

Pagina a cura
DI MARCELLO POLLIO
E RAFFAELE MARCELLO

Prospettive aziendali sotto la lente dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2023 con il focus innanzitutto alle perdite dell'esercizio per verificare la capacità dell'impresa di recuperare le diseconomie degli esercizi precedenti i cui risultati sono stati interessati da norme straordinarie che hanno permesso di non considerare gli effetti patrimoniali. Con la predisposizione dei prossimi rendiconti annuali, infatti, ritornerà la piena applicazione della disciplina ordinaria della riduzione del capitale sociale per perdite, così come prevedono le disposizioni di legge fissate dagli artt. 2246, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c. e moltissime aziende devono fare i conti con loro patrimoni netti già assorbiti dalle perdite pregresse frenate. La polvere sotto il tappeto rischia così ora di diventare tossica e pregiudicare la sopravvivenza di tantissime aziende. Il problema oltre che colpire una platea di imprese assai larga è anche parecchio gravoso, giacché molte aziende sono state tornate all'equilibrio economico dopo i contraccolpi pandemici e gli impatti economici causati dal conflitto bellico russo-ucraino, dall'innalzamento dell'inflazione e dai tassi bancari che hanno triplicato gli oneri dell'indebitamento. Gli imprenditori, inoltre, sono ora messi alla prova e dovranno valutare se sia necessario attivare uno strumento previsto dall'ordinamento per garantire la continuità aziendale, come ad esempio la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa (Ccii) prevista dall'art. 12 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Ccii, dlgs 14/2019) ovvero altro strumento di composizione concursale sempre previsto dal Ccii. La questione, tuttavia, non è solo la necessità di esaminare le prospettive aziendali ma anche e soprattutto di come contabilizzare e considerare le perdite rinviate nel tempo e quelle registrate a fine 2023 (si veda altro articolo)

I segnali della crisi sono imminenti. La situazione crea un effetto disastroso per i bilanci, perché gli utili che si attendeva di realizzare post periodo pandemico, nella maggior parte dei casi, non si sono registrati e il recupero della redditività sembra per alcuni un obiettivo a lungo termine, con la necessità di apportare immediatamente nuove risorse per ripristinare quanto meno l'equilibrio patrimoniale per rispettare i precetti degli artt. 2246, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c. Le imprese, infatti, non hanno più a disposizione "manovre di tolleranza" per affrontare gli squilibri di gestione, e devono confrontarsi anche con i nuovi obblighi di emersione anticipata della crisi d'impresa dettati dall'art. 2086 c.c. E, pur vero che l'art. 2086 c.c. nel richiamare la definizione di crisi introdotta dal 15 luglio 2022 con l'art. 2, lett. a) del Ccii pone attenzione sui flussi di cassa, tuttavia l'art. 3, co. 3, lett a) del Ccii fissa ulteriori segnali di allerta e in particolare stabilisce che al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, gli assetti organizzativi societari devono rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore. Si tratta di elementi che possono comportare gravi responsabilità personali agli amministratori e controllori, che possono avere anche rilevanza penale in caso di default delle imprese.

La fine del rinvio delle perdite. La crisi derivante dall'emergenza pandemica aveva richiesto un intervento del legislatore con riferimento al rinvio della decisione di ricapitalizzazione da parte delle compagini sociali in presenza di perdite, con ciò sterilizzando le perdite in bilancio ai fini degli adempimenti imposti dal codice civile. La disciplina era strutturata attraverso un gioco di applicazione e disapplicazione della normativa codicistica ordinaria, volta a creare un regime "alternativo e parallelo" di intervento sulle perdite. La disposizione originaria, contenuta nell'art. 6, di 23/2020 (decreto liquidità), convertito nella legge 40/2020, e riferita alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, è stata in seguito oggetto di estensioni. Il c.d. decreto Milleproroghe 2022 (dl 228/2021) ha esteso l'applicabilità delle disposizioni per gli esercizi in corso al 31/12/2021. Il Milleproroghe 2023 (dl 198/2022) ha ulteriormente esteso l'applicabilità delle disposizioni per gli esercizi in corso al 31 dicembre 2022. Ciò ha comportato una sorta di cristallizzazione delle perdite incidenti in misura patologica sul capitale sociale, emerse negli esercizi 2020, 2021 e 2022, consentendo alle società di rinviare l'applicazione della disciplina prevista in caso di riduzione del capitale sociale entro il quinquennio successivo.

La pianificazione è d'obbligo. Occorre considerare, peraltro, che in ipotesi di rinvio delle perdite di bilancio, la decisione doveva essere supportata da previsioni di continuità e di capacità di riassorbimento delle perdite nell'arco temporale consesso, apposte dall'organo amministrativo ed avvalorate da una pianificazione (solitamente e opportunamente) quinquennale in grado di garantire il ritorno a risultati economici positivi nel corso degli esercizi successivi al 2022. Ciò richiedeva una concreta valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria e di mercato della società, nonché delle prospettive future di recupero delle perdite entro il quinquennio. Tale riassorbimento doveva risultare quantomeno probabile, in base agli elementi disponibili nel momento dell'assunzione della decisione di congelare le perdite. Al fine di garantire la continuità aziendale l'organo amministrativo avrebbe dovuto costantemente monitorare la situazione patrimoniale, ricercando misure idonee ad acquisire risorse utili al proseguo dell'attività e in grado di ripristinare gli equilibri economico finanziari a rischio. Situazione che è diventata ulteriormente obbligatoria (e rafforzata) dal 16 marzo 2019 con l'introduzione dell'art. 2086 c.c. Diversamente, l'azienda in perdita negli anni Covid con erosione del capitale sociale, accompagnata dall'assenza di prospettive future di recupero delle performance e dell'equilibrio economico-patrimoniale, avrebbe dovuto considerare l'assenza di continuità, con riflessi anche in termini di copertura delle perdite data l'impossibilità di poter beneficiare della normativa speciale sulla sterilizzazione. A ciò si aggiunga che tutte le perdite rilevanti oggetto di rinvio a nuovo quinquennale dovevano essere oggetto di una indicazione separata e distinta nella nota integrativa, specificando, in appositi prospetti, la loro origine nonché le movimentazioni intervenute nell'esercizio.

Che fare con il bilancio 2023. La chiusura dei conti al 31 dicembre dell'esercizio 2023 richiede ora di tornare alla piena applicazione della disciplina della riduzione del capitale sociale per perdite, non senza conseguenze. Al riguardo, è opportuno distinguere tra (i) imprese che in passato non hanno beneficiato delle deroghe normative e (ii) quelle che, invece, hanno rinviato la copertura delle perdite grazie a tali deroghe, magari anche sistematicamente (negli anni 2020, 2021 e 2022), sospendendo costi (quali ad esempio gli ammortamenti) per ridurre l'entità delle perdite. Le prime imprese (i) si troveranno in una condizione per così dire ordinaria, ovvero il patrimonio netto sarà interessato dalla sola perdita dell'esercizio 2023, valutando in modo "semplice" l'entità della perdita e la conseguenza sul patrimonio netto. Le seconde (ii), invece, dovranno osservare l'entità della perdita del 2023 in relazione al patrimonio netto già gravato dalle perdite iscritte e sospese relative agli esercizi 2020, 2021 e 2022. Come accennato, la determinazione da assumere dipenderà dal tipo di approccio che il management riterrà possibile (si veda altro articolo)

Il parere dei controllori diventa determinante. In questo contesto e per la scelta del trattamento delle perdite il collegio sindacale e/o il revisore della società (se presenti) saranno determinati. Ad essi, infatti, sarà richiesto di esprimere un parere ad hoc circa il rischio di perdita della continuità aziendale dell'impresa, che risulterà dalla relazione di accompagnamento del bilancio al 31 dicembre 2023. Ai sensi dell'art. 25 octies Ccii, inoltre, l'organo di controllo societario deve segnalare, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di composizione negoziata della crisi d'impresa cui all'articolo 17 del Ccii. La segnalazione deve essere motivata e trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione (ad esempio Pec) e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese, come l'avvio di un processo di ristrutturazione che richiede la predisposizione di un piano gestionale e di tesoreria almeno biennale, ma se le perdite congiunte dovranno essere recuperate in un maggiore termine il piano dovrà almeno avere durata corrispondente. Tra l'organo di controllo o il revisore e la direzione aziendale, pertanto, si presenterà l'esigenza di un confronto attento che coinvolge le reciproche responsabilità perché occorrerà condividere un unico criterio interpretativo della corretta consistenza del patrimonio netto esistente (e residuo) al 31 dicembre 2023.

© Riproduzione riservata

Bilancio 2023 in perdita: cosa deve fare l'impresa

In caso di utilizzo delle norme agevolative Covid e post Covid

1. verificare l'entità perdite pregresse sospese nel 2020, 2021, 2022
2. verificare se sono stati sospesi ammortamenti nei bilanci precedenti
3. verificare la tenuta di valori eventualmente rivalutati

In caso di presenza di perdite nel bilancio 2023

4. verificare a quanto ammonta la perdita dell'esercizio
5. valutare l'impatto sul patrimonio netto senza perdite pregresse assumendo le delibere previste dagli artt. 2446, 2447, 2482 bis e 2482 ter c.c.
6. predispore un piano previsionale (business plan) idoneo a verificare la capacità dell'impresa di recuperare le perdite complessive e mantenere la continuità aziendale
7. in caso di carenza di prospettive di continuità e copertura perdite con la gestione, valutare l'impatto delle perdite sul patrimonio netto considerando le perdite pregresse e assumere le delibere opportune
8. qualora non possibile intervenire per garantire in modo ordinario la continuità aziendale, attivare senza indugio uno strumento previsto dall'ordinamento ai sensi dell'art. 2086 c.c. e 3 Ccii (Composizione negoziata o altra procedura)

Diversi scenari all'orizzonte. Possibili conflitti tra amministratori, soci, organi di controllo

Scelte e calcoli non scontati

DI MARCELLO POLLIO E RAFFAELE MARCELLO

Il vero problema della chiusura dei bilanci 2023 sarà la valutazione e il trattamento contabile delle perdite registrate al 31 dicembre 2023 e di quelle iscritte a patrimonio ma rinviate in forza delle disposizioni agevolative applicate negli anni pregressi. Le interpretazioni possibili, però, non sono univoche e pacifiche. Gli scenari, infatti, possono essere differenti e sono concretamente possibili conflitti (di interessi e posizioni) tra amministratori, soci e organi di controllo. Il punto centrale è che l'accumulo di perdite trascinate e sospese negli anni 2020, 2021 e 2022, dopo l'arrestarsi della normativa di favore post Covid-19 (si veda altra pagina/articolo), potrebbe comportare la fattispecie prevista dagli art. 2447 e 2482-ter c.c., richiedendo quindi agli amministratori di convocare l'assemblea senza indugio per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo stabilito per il tipo di società interessata, ovvero deliberare la trasformazione della stessa in altro tipo compatibile all'entità del capitale residuo esistente ovvero in una società di persone. In assenza di una siffatta delibera, l'alternativa dovrebbe essere quella di porre in liquidazione la società oppure attivare uno strumento di ristrutturazione che permetta di rinviare la delibera (si vedano gli artt. 20, 64 e 89 Ccii) e coprire le perdite con la sopravvenienza attiva da ristrutturazione che si genera normalmente con lo stralcio dei debiti. Il calcolo e il trattamento delle perdite non è per nulla scontato. Le interpretazioni proposte dalla prassi circa l'applicazione delle norme del codice civile integrate dalle norme eccezionali di rinvio delle perdite possono essere due. Secondo la Massima T.A.1 del Comitato triveneto dei notai, l'art. 6 della legge 40/2020 prevede la sterilizzazione delle perdite d'esercizio del conto economico, il che significa che la sospensione avviene indipendentemente dal fatto che le perdite siano tali da incidere sul capitale sociale. Le perdite cristallizzate sono tutte quelle risultanti dal conto economico di tale esercizio, senza considerare se siano dovute all'emergenza Covid, alla "gestione caratteristica" o ad altre cause (massima T.A.11). A questa interpretazione si contrappone quella proposta dallo Studio n. 88-2021/I del Consiglio nazionale del Notariato, secondo la quale le perdite oggetto di sterilizzazione sarebbero solo quelle che incidono sul capitale, poiché in caso di perdite d'esercizio coperte dalle riserve non vi sarebbe alcun valore da sospendere, in quanto non emergerebbe una perdita "rilevante". Tutto ciò comporta che in presenza di squilibri di gestione nel 2023, le imprese devono valutare attentamente l'esistenza di presupposti che consentano di rinviare il ripianamento delle eventuali perdite subite, tenendo conto delle implicazioni finanziarie e legali di questa operazione. Una situazione di insufficienza patrimoniale impone all'organo amministrativo, alla luce dell'obbligo di "corretta" gestione societaria e imprenditoriale, di valutare prospetticamente in modo rigoroso la solvibilità della società prima di intraprendere operazioni potenzialmente lesive delle ragioni dei creditori. La preparazione di stime sull'andamento prospettico dell'impresa, approvate formalmente per garantire coerenza e trasparenza, diventa dunque essenziale. La nota integrativa al bilancio 2023 riveste un'importanza fondamentale nel contesto di cui si discute, poiché il documento fornisce informazioni dettagliate sulla situazione finanziaria e sulle prospettive aziendali. Inoltre, la gestione della crisi e la ricerca di soluzioni per ristabilire l'equilibrio finanziario devono essere affrontate con tempestività e determinazione. Da ultimo, e ferma restando la discrezionalità la cui responsabilità ricade sugli amministratori in merito alle scelte di gestione anche sotto il profilo della verifica della sussistenza del going concern, non va trascurata la verifica dell'opportunità, ovvero della necessità, di valutare i vantaggi derivanti dall'accesso alla Cnc (Composizione negoziata della crisi) o comunque dall'adozione di altri strumenti di regolazione della crisi, qualora la situazione e le prospettive fossero tali da indurre a ritenere che l'impresa non sia in grado di rispettare le obbligazioni prospettiche assunte da sola e che un recupero degli equilibri richieda di ottenere un sacrificio da parte dei creditori attraverso un piano di ristrutturazione con riduzione dell'esposizione debitoria e quindi il realizzo di sopravvenienze da ristrutturazione. Il bilancio 2023 potrebbe essere forse il primo vero test per la verifica dell'utilità del famoso test di risanabilità introdotto con il dm 28 settembre 2021 in tema di Cnc, che oggi le imprese hanno utilizzato poco spontaneamente e solo in un caso su tre in fase di presentazione della domanda di nomina dell'esperto della Cnc.

© Riproduzione riservata

IL DIZIONARIO DEI BILANCI 2024

- La contabilizzazione dei ricavi: il nuovo OIC 34
- Le rimanenze finali ed i lavori su ordinazione
- Costi "black list" in deduzione al valore normale
- Le quote di ammortamento nel commercio
- Le imposte e la fiscalità differita

IN EDICOLA CON ItaliaOggi A € 9,90

ACQUISTA SUBITO QUI LA TUA COPIA DIGITALE

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

se si considera il patrimonio al netto delle perdite rinviate a nuovo le ricapitalizzazioni potrebbero in molti casi essere mostruose. Se al contrario si guarderà solo alla perdita 2023 l'intervento potrebbe essere più facilmente fattibile. Questo però comporta anche l'esigenza di programmare la gestione dell'impresa in modo che le perdite congelate possano comunque trovare una copertura entro al massimo i cinque anni concessi dal legislatore. Così, quelle del 2020 dovranno essere coperte entro il 2025, quelle del 2021 entro il 2026 ecc.

Per fare questo le imprese, prima di decidere il da farsi, dovranno approvare degli opportuni budget, perché la permanenza di perdite ancorché congelate in base alle disposizioni di legge che lo hanno permesso, potrebbe rivelarsi un boomerang per le responsabilità di amministratori e controllori. L'unica agevolazione ancora disponibile, infatti, e solo per un anno, è la sospensione degli ammortamenti, ma anche questo benefit va valutata con un occhio alla continuità aziendale. All'eccessivo ottimismo dovrà pertanto essere sostituito un sano realismo, con l'obbligo di attivarsi opportunamente secondo le disposizioni che oggi impongono di far emergere tempestivamente la crisi. Così, dunque, l'approvazione dei bilanci 2023 potrebbe diventare il vero banco di prova della composizione negoziata della crisi.

Il problema non riguarda solo le imprese in difficoltà ma, in qualche modo, si rifletterà anche sulle imprese sane che hanno rapporti commerciali e crediti verso le imprese in crisi perché, se per coprire le perdite queste ultime saranno costrette a chiedere stralci dei propri debiti, le imprese sane saranno costrette a registrare perdite nei loro bilanci. E' un vero e proprio terremoto, quello che si sta profilando all'orizzonte.

Adottare misure palliative e temporanee, nel tentativo di nascondere la polvere sotto il tappeto, rischia infatti di produrre nei prossimi anni una nube tossica nei confronti di amministratori e organi di controllo.

Anche perché, se poi la società dovesse andare in default, curatore e organi delle procedure sosterranno che la crisi d'impresa non è stata attivata tempestivamente, con le conseguenti responsabilità per organismi vigilanti e consiglio d'amministrazione. Meglio quindi valutare attentamente la situazione e procedere con un minimo di prudenza. Per evitare rischi eccessivi.

Marino Longoni

© Riproduzione riservata